



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

C
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO VERBALE N. 12 DEL 30-06-2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) - AGGIORNAMENTO

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 19:02 ed in prosecuzione, nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio dell'Ente, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i consiglieri sotto indicati:

CONSIGLIERE	PRESENTE / ASSENTE
BELLISARIO DONATO ENRICO - Sindaco	Presente
BALDESARRA SILVIA – Vicesindaco	Presente
PROSPERO PASQUALE – Assessore	Presente
NERI ENRICO	Presente
DE GASPERIS GIUSEPPE	Presente
SPERDUTI CARLO	Presente
LUCCI ROSSELLA	Presente
GUGLIETTI VALERIA	Presente
REALE ELVIO	Presente
SARRECCHIA CRISTIAN	Presente
SARRECCHIA ALESSANDRO	Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco DONATO ENRICO BELLISARIO dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. VINCENZO SIMONELLI, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il **Sindaco** prende la parola ed illustra al Consiglio Comunale il punto iscritto all'ordine del giorno evidenziando i punti salienti e le novità contenute nel Regolamento TARI in riferimento soprattutto alla possibilità per le utenze non domestiche di uscire dal servizio erogato dal Comune ed alla nuova classificazione dei rifiuti. A questo punto apre la discussione.

Il consigliere **Elvio Reale** sottolinea che le modalità già previste di ottenere una esenzione dal tributo ha spinto molte famiglie a staccare tutte le utenze dalle proprie case e di conseguenza lasciare Pescosolido.

Il consigliere **Cristian Sarrecchia** chiede se il termine del 31 maggio, previsto per presentare domanda di uscita dal Servizio, sia stato sufficientemente pubblicizzato.

Dopo breve dibattito il consigliere **Alessandro Sarrecchia**, autorizzato dal Sindaco, passa a leggere una nota a commento che in fine viene consegnata al segretario comunale per l'allegazione.

Poi non prendendo alcuno la parola il **Sindaco** invita il Consiglio a determinarsi in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che prevede che il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

DATO ATTO che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 16.07.2021 con la quale è stato, da ultimo, approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/2006;

sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021";

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate introducendo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, ed in particolare:

1. la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale (Art. 2 Regolamento: Gestione e classificazione dei rifiuti,);

2. secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA relativa alla definizione di rifiuto speciale: sono speciali i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L-quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

4. ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali distinte per tipologia di attività economica.

5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege (art. 3 del vecchio regolamento da eliminare: Rifiuti assimilati agli urbani);

CONSIDERATO che si è resa necessaria l'eliminazione dell'art. 3 "Rifiuti assimilati agli urbani" (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) e dell'art. 18 "Tariffa giornaliera" (fattispecie soggetta a CUP) e la modifica dei seguenti articoli del vecchio regolamento:

Art. 2 "Gestione e classificazione dei rifiuti";

Art. 20 "Esenzioni e riduzioni";

Art. 21 "Agevolazione rifiuti speciali";

Art. 22 "Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo direttamente dal produttore";

DATO ATTO che l'istituzione del nuovo canone mercatale ha sostituito la TARI giornaliera;

ESAMINATO lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) aggiornato, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale composto da n. 36 articoli;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno n. 18/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31.07.2020;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili del Servizio Amministrativo e Tributi, Urbanistico, e Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

f.to dr. Donato Prospero;

f.to Donato Enrico Bellisario;

f.to Rag. Anna D'Ambrosio;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

PRESO ATTO che i consiglieri Cristian Sarrecchia, Alessandro Sarrecchia, Elvio Reale, Giuseppe De Gasperis e Carlo Sperduti hanno dichiarato di non voler partecipare alla votazione;

Con votazione resa nelle forme di legge che dà il seguente esito proclamato dal signor Sindaco:

Presenti n. 11;

Votanti n. 06;

Voti favorevoli n. 06;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
- di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 1. di approvare il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) aggiornato, composto da n°36 articoli che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;
 3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
 4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza di provvedere, con separata votazione resa nelle forme di legge, dal seguente esito:

Presenti n. 11;
Votanti n. 06;
Voti favorevoli n. 06;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lg.vo 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
f.to Donato Enrico Bellisario**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. VINCENZO SIMONELLI**

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma e dell'art. 125, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 18/06/2009, n. 69, viene pubblicata sull'albo ON-LINE del sito informatico comunale (www.comune.pescosolido.fr.it), per 15 giorni consecutivi.

Pescosolido, 23.07.2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. VINCENZO SIMONELLI**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000 il giorno 30-06-2021 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° T. U. n. 267/2000)

Pescosolido, 23.07.2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. VINCENZO SIMONELLI**